



COMUNE DI MONTEGALLO

- Servizio Territorio e Ambiente -

Prat. 33/ 2018

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N°20 DEL 05/10/2018

Oggetto: Autorizzazione D.Lgs 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2 e s.m.i. (ex Legge 29/06/1939 n. 1497 art. 7) e Legge Regionale 05/08/1992 n. 34 art. 6 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente

Vista la domanda presentata il 20/03/2018, prot.2367, avanzata da GUERRIERI GIANNINA nata a MONTEGALLO (AP) il 01/06/1948 e residente a ASCOLI PICENO (AP) in LARGO DEI GERANI, 3, Codice Fiscale n°GRRGNN48H41F516V e GUERRIERI ADA nata a MONTEGALLO (AP) il 15/12/1949 e residente a ASCOLI PICENO (AP) in VIA ENNA, 6, Codice Fiscale n°GRRDAA49T55F516Y, tendenti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n. 42, per l'esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO in FRAZIONE ABETTO 50 e distinto in Catasto al foglio n°21 mappale n°198;

Premesso:

- che l'intero territorio del Comune di Montegallo è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 per effetto del D.M. 25-03-1970 degli artt.142 e 159 del D.Lgs. medesimo, in quanto individuato come territorio di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29/06/1939 n. 1497;
- che con D.P.G.R. n°26407 del 5-12-1980 veniva approvato il Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione;
- che la Legge Regionale n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla Legge Regionale n. 34 del 05/08/1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;
- che il Consiglio Comunale con atto n°144 del 09/09/1984, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 23/10/1984 prot.25045/AG, individuava nella Giunta Municipale l'organo comunale competente per l'esercizio delle funzioni sub delegate dalla Regione Marche con la suddetta legge, confermata con deliberazione del C.C. n. 10 del 17/03/1989, esecutiva ai sensi di legge;
- che l'art. 107 comma 3 lettera f) del D.lgs 267/200 e s.m.i. attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione dei *“provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga*

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Municipale n°46 del 12/06/2007, esecutiva ai sensi di legge, nel quale veniva individuata la struttura organizzativa “Servizio Territorio e Ambiente”, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

Vista la Legge Regionale n. 34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del D.lgs n. 42/2004);

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n°84 del 09/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di istituire, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata fra i Comuni facente parte della Comunità Montana del Tronto;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n°25 del 29/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati adottati i provvedimenti in merito alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica con la Comunità Montana del Tronto ed è stato approvato il relativo schema di convenzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunitaria della Comunità Montana del Tronto n°39 del 06/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema di convenzione e autorizzato il Geom. Sandro Vitelli, dipendente della Comunità Montana del Tronto, a svolgere il ruolo di responsabile del procedimento in materia di autorizzazioni paesaggistiche per l'Amministrazione comunale di Montegallo;

Vista la convenzione sottoscritta in data 12/09/2011, tra la Comunità Montana del Tronto ed il Comune di Montegallo, relativamente alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche;

Preso atto che dal 01/01/2015 è stata istituita l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in sostituzione della soppressa Comunità Montana del Tronto, cui questo Comune ha aderito, approvando il relativo statuto con deliberazione Consiliare n.27 del 16/10/2014;

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda di cui sopra redatti e firmati dal Geom. SALVI PIERNICOLA nato a ASCOLI PICENO (AP) il 12/11/1976 e residente a ASCOLI PICENO (AP) in VIA FIRENZE N.4L n°, Codice Fiscale n°SLVPNC76S12A462B, iscritto al Collegio Provinciale della provincia di ASCOLI PICENO al n°974;

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la presente autorizzazione paesaggistica;

Visto l'attestato del sottoscritto Responsabile del Servizio in merito alla esenzione delle opere suddette all'osservanza delle prescrizioni di base del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n°197 del 3-11-1989;

Visto l'atto istruttorio del responsabile del procedimento in materia paesaggistica con esito positivo;

Visto il parere della Commissione locale per il paesaggio n°11/2018 espresso nella seduta del 19/04/2018, del seguente tenore:

Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta a condizione che:

- *nuove canne fumarie e relativi comignoli, dovranno risultare di materiali e forme rispondenti alla tradizione locale, oltre che realizzati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Edilizio;*
- *per i paramenti murari esterni in pietra a vista, la stuccatura sia possibilmente eseguita "sotto squadra" e l'impasto da utilizzarsi assuma coloriture e toni che lo uniformino agli elementi costituenti il paramento stesso;*
- *per eventuali nuovi architravi e soglie siano utilizzati materiali tipici della tradizione locale;*
- *i materiali derivanti dalle demolizioni, se non riutilizzati in sito, dovranno essere conferiti in apposita discarica o comunque smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia.*

Considerato che con propria nota prot.3358 del 23/04/2018, ricevuta dalla competente Soprintendenza in data 23/04/2018, si è richiesto il parere di cui al comma 5 dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, comunicando inoltre l'intenzione di provvedere sulla domanda in esame nei termini previsti dal successivo comma 9 del predetto decreto;

Accertato che alla data odierna la competente Soprintendenza non ha trasmesso pareri in merito alla pratica in esame e che pertanto è trascorso il termine prescritto, per cui ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.139 del 09/07/2010, prescinde da detto parere e si procede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 09 luglio 2010, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art.146, comma 9, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della Legge 28/02/1985 n. 47;

Visti gli artt. 146 e 159 del D.Lgs.42/2004;

Visto il D.P.C.M. 12/12/2005 e relativo allegato;

Viste le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n°197 del 3-11-1989;

Vista la legge Regionale n°34/92 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.P.R. 380/2001;

Considerato che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

Stabilito che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà, in ogni caso, superiore ad anni cinque dalla sua data di rilascio ai sensi dell'art. 16 del R.D. 03-06-1940 n. 1357;

Stabilito altresì che, ai sensi dell'art.4, comma 11, del D.P.R. n.139 del 09/07/2010, la presente autorizzazione è immediatamente efficace;

AUTORIZZA

alla ditta richiedente sopra meglio generalizzata, per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992 n. 34 e dell'art. 146 comma 2 e s.m.i. (ex art. 7 della Legge 1497/39), l'esecuzione dei lavori di RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO in FRAZIONE ABETITO 50 e distinto in Catasto come in

premessa analiticamente indicato, i quali, pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa e/o determinante il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- nuove canne fumarie e relativi comignoli, dovranno risultare di materiali e forme rispondenti alla tradizione locale, oltre che realizzati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Edilizio;
- per i paramenti murari esterni in pietra a vista, la stuccatura sia possibilmente eseguita "sotto squadra" e l'impasto da utilizzarsi assuma coloriture e toni che lo uniformino agli elementi costituenti il paramento stesso;
- per eventuali nuovi architravi e soglie siano utilizzati materiali tipici della tradizione locale;
- i materiali derivanti dalle demolizioni, se non riutilizzati in sito, dovranno essere conferiti in apposita discarica o comunque smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia.

DISPONE

- di pubblicare, anche al fine della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente atto all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi;
- di comunicare il presente provvedimento:
 - a) al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, alla Regione Marche ed a tutti gli Enti Pubblici territorialmente interessati ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
 - b) alla ditta richiedente l'autorizzazione paesaggistica;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Montegallo, lì 05/10/2018

Il Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente
- Geom. Angelo VENTURA -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
